

**ALLEGATO 1 DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 216 DEL 14.11.24 AVENTE AD OGGETTO: “Indizione Avviso di selezione interna per le progressioni economiche all’interno delle aree ex art. 19 CCNL comparto sanità 02/11/2022 – anno 2024.”**

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto “Indizione Avviso di selezione interna per le progressioni economiche all’interno delle aree ex art. 19 CCNL comparto Sanità 02/11/2022 – anno 2024”, è indetta una selezione riservata a tutto il personale di comparto, che sia in possesso dei requisiti di cui al Regolamento Progressioni Economiche all’interno delle Aree, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 06.10.2023.

Per le procedure e le modalità di svolgimento del presente Avviso si applicano le disposizioni del vigente CCNL sottoscritto il 02/11/2022 - Comparto Sanità, con particolare riferimento all’art. 19 recante “Progressione economica all’interno delle Aree”.

La procedura di selezione si concluderà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

La progressione è attribuita, compatibilmente con le risorse finanziarie previste annualmente come destinate a tale istituto ai sensi dell’art. 102 del CCNL vigente e comunque corrispondente ad una quota limitata di dipendenti, ai sensi della vigente normativa in materia.

**Art. 1 Requisiti generali di ammissione**

Possono partecipare alla selezione i dipendenti di A.Re.S.S. Puglia, di ruolo, a tempo indeterminato e determinato, presenti alla data del 1° Gennaio dell’anno in corso, a partire dal quale avranno decorrenza i relativi benefici:

- con almeno 36 mesi di servizio subordinato a tempo indeterminato e/o determinato, maturati nella Pubblica Amministrazione, alla data del 31 dicembre precedente all’anno di riferimento della procedura, purché prestati nella stessa area e nello stesso differenziale economico;
- che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
- che, nei due anni antecedenti all’anno di riferimento della progressione, non abbiano subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

Per il calcolo del periodo minimo di permanenza nel differenziale economico, non si considerano i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti non utili ai fini dell’anzianità, a fini previdenziali ed assistenziali.

Possono concorrere, inoltre, i dipendenti A.Re.S.S., in comando o distacco presso altro Ente, in possesso dei requisiti di cui sopra, secondo le procedure previste dal vigente regolamento.

## **Art. 2 Motivi di esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:

- aver trasmesso la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
- aver trasmesso la domanda con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal bando.

Alla progressione economica non partecipano i dipendenti che:

- hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della multa e sono incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio nel biennio di riferimento, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- appartengono all'ultimo differenziale economico.

## **Art. 3 Criteri di valutazione**

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

- Valutazione della performance dell'ultimo triennio – max punti 55

Il calcolo viene effettuato sulla media delle valutazioni nel triennio precedente, rapportata in base 55.

Esempio: Valutazione I anno 100. Valutazione II anno 98. Valutazione III anno 99.

Media delle Valutazioni: 99.

99 viene rapportato in base 55 (ovvero 54,45).

I dipendenti ARESS che prestano la loro attività lavorativa presso altre Amministrazioni a seguito di comando/distacco saranno valutati, per il periodo di riferimento, previa acquisizione delle schede di valutazione rilasciate dall'ente presso il quale sono in comando/distacco. In caso di utilizzo di parametri differenti il risultato della prestazione individuale si otterrà operando le debite proporzioni.

- Esperienza professionale – max Punti 40

Per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso l'A.Re.S.S. Puglia nonché presso altre amministrazioni, nel medesimo o corrispondente profilo.

L'esperienza professionale, riferita a rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo pieno indeterminato e a tempo pieno determinato alle dipendenze di una PA, verrà valutata sommando il punteggio come di seguito riportato:

- A. ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in A.Re.S.S. nella stessa area 1,2 punti - 0,1 per mese (max 35 punti);



- B. ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in A.Re.S.S. nell'area inferiore 0,60 punti – 0,05 per mese (max 20 punti);
- C. ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in altra PA nella stessa area 0,30 punti - 0,025 per mese (max 15 punti);
- D. ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in altra PA nell'area inferiore 0,12 punti 0,01 per mese (max 10 punti).

I periodi di servizio svolti ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 40/2017 sono considerati quale attività di servizio nella Pubblica amministrazione nella stessa area, ivi incluso il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo di quest'ultimo e il servizio civile volontario.

➤ Titoli di studio – max Punti 5

Saranno utili ai fini della valutazione i soli titoli di studio di livello pari, superiore, rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area di appartenenza, purché pertinenti alle attività e alle mansioni riferite al profilo professionale di appartenenza e nell'ambito delle attività scientifiche e istituzionali dell'Agenzia.

Per l'attribuzione del punteggio riferito ai Titoli di Studio si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- sono considerati titoli di studio attinenti al profilo e ovviamente al ruolo di appartenenza, esclusivamente quelli previsti dalla declaratoria contrattuale come requisiti di accesso dall'esterno;
- per tutto il personale non verrà conteggiato il titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore;
- per tutto il personale il titolo che costituisce requisito di accesso al profilo ricoperto non verrà conteggiato;
- per il personale dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, saranno considerati solo i titoli ulteriori rispetto alla prima laurea specialistica/magistrale/v.o. posseduta anche nel caso in cui il titolo di accesso è costituito dalla laurea triennale.

Saranno esclusi dalla valutazione percorsi formativi e titoli di studio finanziati dall'A.Re.S.S.

❖ Area degli assistenti

Titoli di studio superiori a quello di accesso

- laurea triennale (I livello) p. 3
- laurea magistrale o specialistica (II livello) p. 2
- laurea v.o. o magistrale a ciclo unico p. 5
- master di II livello annuale p. 2
- master di I livello annuale p. 1
- corso di perfezionamento annuale p. 1
- abilitazione professionale (attinente al profilo professionale posseduto) p. 0,5
- certificazioni di informatica o di inglese legalmente riconosciute p. 0,25 (max p. 1)



❖ Area professionisti della salute e funzionari

Titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di accesso

- laurea triennale (I livello) p. 3
- laurea magistrale o specialistica (II livello) p. 2
- laurea v.o. o magistrale a ciclo unico p. 5
- dottorato di ricerca p. 4
- master di II livello annuale p. 2
- master di I livello annuale p. 1
- corso di perfezionamento annuale p. 1
- abilitazione professionale (attinente al profilo professionale posseduto) p. 0,5
- certificazioni di informatica o di inglese legalmente riconosciute p. 0,25 (max p. 1)

#### **Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta attraverso il modulo Google form, presente al seguente link <https://forms.gle/jWVHTW5dYsyraLFH9> . Il predetto link è raggiungibile anche dalla rete intranet aziendale – Gestione del dipendente – Documenti personale di comparto, accessibile dall’ufficio o mediante VPN da qualsiasi personal computer.

Al termine della procedura di compilazione della domanda mediante il predetto form, il candidato riceverà una e-mail, all’indirizzo indicato nell’istanza, contenente il pdf della domanda di partecipazione, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

La domanda firmata dovrà essere trasmessa attraverso il link riportato nella e-mail ricevuta dal candidato.

Al termine della succitata procedura telematica, verrà inoltrata, all’indirizzo e-mail registrato in fase di compilazione del modulo digitale, la ricevuta attestante il corretto invio della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo alla di pubblicazione del presente Avviso su Amministrazione Trasparente dal 01/03/2024 – Bandi di concorso – Bandi di selezione dal 1 marzo 2024.

Il termine fissato per la trasmissione della domanda è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetti. Qualora il termine suddetto cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

#### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “RGPD”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque



acquisiti a tal fine dall'A.Re.S.S., in qualità di titolare del trattamento (con sede in Lungomare N. Sauro, 33, IT-70121, Bari; Email: [direzione\\_generale@aress.regione.puglia.it](mailto:direzione_generale@aress.regione.puglia.it)), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate nel presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. e) del RGPD si rinviene nella Legge Regionale Puglia n. 29 del 24 luglio 2017. I dati saranno trattati per tutta la durata della procedura e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Agenzia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'indirizzo dell'Agenzia oppure al seguente indirizzo: [dpo.aress@pec.rupar.puglia.it](mailto:dpo.aress@pec.rupar.puglia.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

## Art. 6 Graduatoria

La procedura di selezione consentirà la formulazione di apposite graduatorie suddivise per Aree, secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 del CCNL 02.11.2022, così come richiamati dagli art. 4 "Definizione delle graduatorie di selezione" e 5 "Criteri di ripartizione delle risorse" del Regolamento progressioni economiche approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 06.10.2023.

In base alla graduatoria stilata secondo i succitati criteri, tenuto conto dei principi indicati dal comma 4 lettera e) dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e nei limiti di una quota pari al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla contrattazione integrativa, l'Agenzia procede prioritariamente ad attribuire il beneficio al personale che abbia maturato:

- almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche;
- almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.



Qualora residuino risorse, dopo aver soddisfatto i criteri di priorità sopra indicati, essi saranno utilizzati, unitamente alla quota del 90% delle risorse disponibili residue, per la progressione nei differenziali economici del restante personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del succitato regolamento.

Le graduatorie finali suddivise per Aree verranno approvate con Deliberazione del Direttore Generale e avranno validità esclusivamente per le progressioni economiche individuate per l'anno di riferimento.

## **Art. 7 Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

I partecipanti possono avere accesso agli atti della procedura senza la necessità che i controinteressati siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi. Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, e le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i partecipanti, prendendo parte alla procedura, hanno implicitamente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui è necessaria la comparazione dei valori di ciascuno. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

## **Art. 8 Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia al Regolamento delle progressioni economiche giusta Deliberazione del Direttore Commissario Straordinario n. 231/2023 nonché alle disposizioni CCNL vigente e ad ogni altra normativa riguardante la materia.